



COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26/06/2024

OGGETTO: Tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 12:00, nell'Aula Consiliare, previo avviso di convocazione, trasmesso ai consiglieri per via telematica, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale;

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
CORDA VANESSA	SI
ATZENI ANDREA	SI
LOI GIUSEPPE	SI
TATTI MARIANNA	NO
TATTI SALVATORE	SI
SCANU SILVANA	NO
MASALA SERAFINO	SI
DESSI' SERAFINO	NO
TATTI GABRIELLA	SI
LOI SERAFINO	NO
COSSU ALESSIO	SI

Presenti n° 7 Assenti n° 4

Partecipa il Segretario comunale DOTT. CLAUDIO DEMARTIS, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CORDA VANESSA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Illustra la proposta il Sindaco Corda.

La proposta è approvata con voti unanimi e dichiarata immediatamente eseguibile con identica votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 225 del 19.06.2024 presentata dalla Responsabile Area Amministrativa – Finanziaria.

Richiamate per la tassa sui rifiuti le seguenti normative:

- con l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147/2013, è stata istituita la tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- l'art. 8 del DPR 158/1999 prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario disciplinato dallo stesso articolo;
- ai sensi dell'art. 1, comma 527, della L. 205/2017, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono state attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528 "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA), con i poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481/1995, le funzioni di regolazione e controllo, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF ARERA ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF ARERA ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, ARERA ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";
- con la Delibera 443 del 31/10/2019, ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo le seguenti novità:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dall'organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle tariffe, secondo le modalità e i criteri da individuare con successivo procedimento;
 - una eventuale revisione infra-periodo delle tariffe, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- con la Delibera 389 del 03/08/2023, ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021.

Richiamati in relazione al termine di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 che dispone il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il decreto del Ministro dell'interno del 22.12.2023, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è stato differito al 15.03.2024;
- l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni nella L. 15/2022, che dispone *“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

Richiamato il regolamento che disciplina la TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07.04.2023, integrato con deliberazione n 06 del 22.05.2023, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997.

Esaminato il prospetto riassuntivo dei coefficienti e delle tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2024, predisposto dall'operatore economico specializzato affidatario del servizio di gestione dell'ufficio tributi, da cui risulta in particolare quanto segue:

- è stata applicata una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (97%) e utenze non domestiche (3%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (93%) e utenze non domestiche (7%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenze domestiche e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica, come indicato dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;
- le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche garantiscono la copertura totale della spesa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in particolare per quanto attiene all'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;
- il prospetto contiene il dettaglio dei coefficienti attributivi alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche, in ottemperanza al DPR 158/1999.

Esaminato il prospetto relativo al gettito della tassa, commisurato al numero reale delle diverse tipologie di utenti, predisposto dall'operatore economico specializzato affidatario del servizio di gestione dell'ufficio tributi.

Tenuto conto che le tariffe della TARI entrano in vigore il 01.01.2024, in base alle normative vigenti.

Richiamato in relazione alla pubblicazione delle tariffe della tassa sui rifiuti l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019, che dispone che:

- i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- i versamenti dei tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le tariffe approvate per l'anno precedente.

Considerato in relazione ai termini e alle modalità di pubblicazione delle tariffe della tassa sui rifiuti quanto segue:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
- tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e conferisce efficacia alle deliberazioni, le cui previsioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20.07.2021 stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
 - b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata; il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CAdES);
 - c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
 - d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico.

Ritenuto di stabilire come segue le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2024:

- 02.12.2024 prima rata di acconto o rata unica;
- 30.01.2025 seconda rata di acconto;
- 30.03.2023 terza rata di conguaglio.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna di validazione del piano economico e finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per il biennio 2024-2025 (PEF TARI), con la quale sono stati determinati i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della tassa rifiuti per il biennio 2024-2025.

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica e il parere favorevole circa la regolarità contabile, resi dalla Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti

DELIBERA

1. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione.
2. Di approvare le scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024 come segue:
 - 02.12.2024 prima rata di acconto o rata unica;
 - 30.01.2025 seconda rata di acconto;
 - 30.03.2025 terza rata di conguaglio.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul portale del Federalismo Fiscale.
4. Di prendere atto che spettano Responsabile dell'Area Amministrativa – Finanziaria i conseguenti adempimenti gestionali.
5. *Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti*, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000, vista l'urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

SINDACO CORDA VANESSA

Il Segretario Comunale

DOTT. CLAUDIO DEMARTIS

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 270

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **CABONI MARIA** attesta che in data 26/06/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge